

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1536)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(SCALFARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(MARTINAZZOLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ROMITA)

col **Ministro delle Finanze**
(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1985

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e norme d'attuazione della predetta Convenzione, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970

ONOREVOLI SENATORI. — 1. In data 20 maggio 1980 è stata aperta alla firma a Lussemburgo la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, che l'Italia ha firmato e per la quale il Governo chiede l'autorizzazione alla ratifica con il presente disegno di legge.

Detta Convenzione contiene disposizioni che presentano elementi di connessione con altre due Convenzioni, di cui è già stata autorizzata la ratifica da parte del Parlamento: precisamente la Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961 (legge 24 ottobre 1980, n. 742), e la Convenzione sul rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 (legge 30 giugno 1975, n. 396).

Si è ritenuto, quindi, opportuno, per esigenze di chiarezza e di organicità, dettare con il presente disegno di legge le norme necessarie per adeguare l'ordinamento interno alle obbligazioni assunte con le citate Convenzioni sul piano internazionale.

Nei paragrafi che seguono, oltre ad esporre il contenuto dei tre atti internazionali seguendo l'ordine cronologico in cui sono stati conclusi, si illustreranno sinteticamente le norme di adattamento della normativa vigente nonché le riserve che il Governo intende presentare all'atto del deposito degli strumenti di ratifica.

2. Con legge 24 ottobre 1980, n. 742, è stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, elaborata ad iniziativa della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato.

Come è anche detto nella relazione al disegno di legge di ratifica presentato a suo tem-

po dal Governo (atto Senato n. 304 della VII legislatura) ed in quella predisposta dalla 3^a Commissione permanente del Senato (atto Senato n. 304-A della VII legislatura), la Convenzione in questione ha profondamente innovato rispetto al principio della applicazione della legge nazionale del minore (tale intendendosi, per l'articolo 12 della Convenzione, chi è ritenuto minore di età tanto secondo la legge dello Stato di nazionalità, quanto secondo la legge dello Stato di residenza abituale), che era a base della precedente Convenzione per la tutela dei minori del 12 giugno 1902, pure elaborata ad iniziativa della Conferenza de L'Aja, principio accolto nell'articolo 21 delle disposizioni preliminari del codice civile. La Convenzione del 1961 pone invero come criterio primario da osservare in materia di protezione dei minori quello della competenza delle autorità dello Stato di residenza abituale del minore e della legge interna di dette autorità (articoli 1 e 2), essendo queste autorità da ritenere le più idonee ad apprezzare la situazione nella quale vivono i minori e le misure prese dalle stesse le più appropriate in relazione al fattore del collegamento territoriale.

Tuttavia la Convenzione stessa non prende una posizione categorica in ordine alla controversia che continua a dividere i fautori della regola della nazionalità e quelli della legge del domicilio o della residenza abituale ed anzi procura di contemperare le due opposte concezioni, stabilendo rilevanti restrizioni al criterio assunto come regola primaria.

Invero le norme dello Stato di appartenenza prevalgono, rispetto a quelle dello Stato di residenza, quando ricorra un «rapporto di autorità» stabilito dalla legge interna del Paese di origine del minore, tale rapporto dovendo essere riconosciuto da tutti gli altri Stati contraenti (articolo 3). Ugualmente prevalgono nei casi in cui le autorità dello Stato di appartenenza del minore ritengano, per esigenze di tutela dell'interesse del minore,

di dovere adottare provvedimenti per proteggere la sua persona ovvero i suoi beni, salvo l'onere di avvisare le autorità dello Stato della residenza abituale (articolo 4).

Inoltre, nell'ipotesi di spostamento del minore dallo Stato di origine in altro Stato, quando lo Stato di origine abbia adottato determinate misure in favore del minore, queste rimangono valide sino al tempo in cui le autorità della nuova residenza non le abbiano tolte o sostituite, il che potrà avvenire solo a seguito di parere favorevole delle autorità dello Stato di origine (articolo 5, commi primo e secondo). Se poi lo Stato di origine è lo Stato di cui il minore è cittadino, le misure adottate dalle relative autorità in base alla loro legge interna continuano ad avere efficacia nello Stato di nuova residenza (articolo 5, comma terzo). Pertanto il regime giuridico della tutela e delle altre misure di protezione, stabilite dalle autorità italiane (le quali ovviamente applicano la legge del nostro Stato) nei confronti di un minore cittadino italiano, permane, senza possibilità di mutamenti, nell'ipotesi che il minore stesso si trasferisca nel territorio di altro Stato contraente. La considerata situazione — che indubbiamente è quella che postula il maggiore riguardo per la legge dello Stato di appartenenza — dimostra come si sia tenuto debito conto del principio di nazionalità.

La Convenzione disciplina anche alcuni casi di possibile concorrenza nelle iniziative dei singoli Stati: così nell'ipotesi in cui il minore sia minacciato da un pericolo grave nella persona o nei beni e nell'ipotesi in cui si debba provvedere con urgenza. Nonostante le regole innanzi ricordate, nella prima situazione le autorità del luogo di residenza del minore possono assumere misure di protezione che tuttavia gli altri Stati non sono tenuti a riconoscere (articolo 8). Nella seconda situazione le autorità di ciascuno Stato contraente, nel territorio del quale si trovino il minore ovvero dei beni che a lui appartengono, possono adottare i provvedimenti ritenuti necessari: tali provvedimenti cessano peraltro di avere efficacia (salvi i loro effetti definitivi) quando le autorità competenti abbiano a loro volta assunto le misure richieste dalle circostanze (articolo 9).

Indubbiamente le norme della Convenzione valgono a dirimere, nella delicata materia *de qua*, i conflitti di competenza tra le autorità di Stati diversi in ordine all'applicazione delle relative leggi sostanziali. Si ricordi il caso della minore Maria Elisabetta Boll, pervenuto persino all'esame della Corte internazionale di giustizia de L'Aja, che per tanto tempo alimentò le dispute dei sostenitori dei due opposti indirizzi della prevalenza delle norme dello Stato di cittadinanza e della prevalenza di quelle dello Stato di residenza, dispute sorte appunto per la mancanza di disposizioni adeguate.

Va tuttavia detto che, per rendere operante la Convenzione nel nostro ordinamento giuridico e per prevenire incertezze e dubbi sull'applicazione, il deposito del relativo strumento di ratifica deve essere preceduto dall'approvazione di norme interne per definire la competenza delle nostre autorità in ordine al riconoscimento ed all'esecuzione dei provvedimenti stranieri, nonché per quanto concerne l'assunzione dei ricordati provvedimenti provvisori ed urgenti e l'attuazione di quelli eventualmente delegati dalle autorità straniere ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

Tale esigenza il Governo aveva avvertito già nella VIII legislatura, nel corso della quale presentò apposito disegno di legge (atto Camera n. 3325), tuttavia decaduto a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere. Nella attuale legislatura il disegno di legge è stato ripresentato (atto Camera n. 748), ma una rilettura delle relative norme suggerisce la necessità di una nuova formulazione, per colmare alcune lacune e definire situazioni che non erano state disciplinate.

In questi intenti, l'allegato disegno di legge prevede che il riconoscimento e l'esecuzione, nel nostro Paese, dei provvedimenti per la protezione dei minori adottati dalle autorità straniere ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione (articolo 3, comma primo); che il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti urgenti e provvisori di cui ai menzionati articoli 8 e

9 della Convenzione (articolo 3); ed inoltre che l'attuazione dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere e delegati, quanto all'esecuzione, alle autorità italiane è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendone l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni ai quali si riferiscono i provvedimenti (articolo 5).

La scelta della competenza del tribunale per i minorenni per il riconoscimento e l'esecuzione nel nostro Paese dei provvedimenti delle autorità straniere (riconoscimento ed esecuzione previsti dall'articolo 7 della Convenzione, nonostante l'affermazione dell'automaticità del riconoscimento contenuta nello stesso articolo) e la conseguente deroga alla regola della competenza generale della corte d'appello in materia di dichiarazione di efficacia dei provvedimenti stranieri, sono state determinate dalla considerazione che appunto il tribunale per i minorenni, per le specifiche funzioni che gli sono proprie, è l'organo più qualificato a valutare le misure più atte per i minori, essendo a tale fine dotato anche di appropriati mezzi di indagine.

Il disegno di legge stabilisce che il tribunale per i minorenni decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero, e che contro il relativo decreto è ammesso ricorso per Cassazione (articolo 3, secondo comma).

Lo svolgimento della procedura con il rito camerale e la limitazione delle impugnazioni al ricorso per Cassazione valgono ad assicurare maggiore speditezza, come è richiesto dalla natura delle questioni di cui trattasi.

Il disegno di legge enuncia anche che il concetto di «residenza abituale» del minore — concetto più volte richiamato nella Convenzione e che, come già si è detto, ha giustificato la scelta fatta nella determinazione delle autorità competenti ad assumere in via primaria le misure di protezione del minore — va inteso come il luogo ove il minore stesso ha la dimora abituale, ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, del codice civile (articolo 6).

Inoltre il disegno di legge indica il Ministe-

ro di grazia e giustizia quale organo incaricato, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della Convenzione, di dare notizia alle autorità straniere dei provvedimenti presi in Italia in base alle disposizioni della Convenzione, nonchè quale organo al quale le autorità straniere devono dare notizia dei provvedimenti che a loro volta hanno assunto (articolo 7).

Si fa infine presente la necessità di esercitare, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la facoltà di formulare le due riserve previste dagli articoli 13, terzo comma, e 15, primo comma. Con la prima riserva l'applicazione della Convenzione è limitata ai minori cittadini di uno degli Stati contraenti; con la seconda riserva viene fatta salva la competenza delle autorità chiamate a decidere sulle domande di annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili o separazione del matrimonio tra i genitori di un minore, ad adottare misure di protezione della persona o dei beni di questi, anche in contrasto con le regole sulla competenza fissate dalla Convenzione.

La Convenzione in esame è stata ratificata, alla data odierna, da Austria, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Federale di Germania e Svizzera.

3. Come è noto, con la legge 30 giugno 1975, n. 396, è stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione della Convenzione, elaborata ad iniziativa del Consiglio d'Europa, sul rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970. Nella relazione che accompagnava il disegno di legge di ratifica ed esecuzione veniva posto in rilievo che l'Accordo si propone di facilitare il rientro ed il trasferimento di minori da uno ad altro Stato contraente, nel ricorso di particolari circostanze che ne rivelino la necessità.

Il campo di applicazione dell'Accordo, *ratione personae*, riguarda coloro che, secondo le regole di diritto internazionale privato dello Stato che chiede di avvalersene, non hanno raggiunto la maggiore età e non hanno la capacità di fissare da soli la propria residenza (articolo 1, lettera a).

Ratione materiae, le disposizioni convenzionali si riferiscono a due distinte situazioni.

Nella prima, ciascuno Stato contraente può chiedere il rimpatrio nel proprio territorio di un minore che si trova nel territorio di un altro Stato contraente in base ad una delle seguenti ragioni: *a)* se la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è contraria alla volontà delle persone che su di lui esercitano la potestà parentale; *b)* se la presenza del minore nel territorio dello Stato richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione presa nei confronti di lui; *c)* se la presenza del minore nel territorio dello Stato richiedente è necessaria in relazione ad una procedura intesa a stabilire, nei confronti di lui, misure di protezione o di rieducazione (articolo 2, paragrafo 1).

Nella seconda situazione, ciascuno Stato contraente può chiedere il trasferimento di un minore verso il territorio dello Stato di origine quando ritenga che la sua presenza sia contraria agli interessi propri o a quelli del minore (articolo 2, paragrafo 2).

Il testo della Convenzione è formato da cinque titoli.

Il titolo I (articoli da 1 a 3) contiene le disposizioni di carattere generale, quali la definizione di «minore» agli effetti della Convenzione; il campo di applicazione della medesima; l'istituzione di una autorità centrale da designarsi da ciascun Paese, competente a formulare ed a ricevere le richieste di trasferimento.

Il titolo II (articoli da 4 a 13) concerne il rimpatrio dei minori su richiesta di uno Stato diverso da quello ospitante e contempla la procedura da seguirsi per la richiesta, regola i casi in cui è data facoltà di rifiutarla o di soprassedervi, consente l'adozione di misure di carattere provvisorio in vista del rimpatrio.

Il titolo III (articoli 14 e 15) stabilisce all'articolo 14 i criteri in base ai quali lo Stato ospitante rivolge la richiesta di rimpatrio del minore ad un terzo Stato (contraente) e fissa all'articolo 15 le modalità per il rimpatrio.

Il titolo IV (articoli da 16 a 22), che contiene le disposizioni comuni, disciplina tra l'altro i requisiti della richiesta di rimpatrio, l'eventuale transito attraverso un altro Stato contraente in vista del rimpatrio stesso, non-

chè il problema delle spese, imponendo altresì l'obbligo della motivazione in caso di rifiuto sia del rimpatrio, sia del solo transito.

Il titolo V (articoli da 23 a 30) enuncia le disposizioni finali.

La Convenzione in esame non ha ancora effetti nei confronti del nostro ordinamento giuridico a causa del mancato deposito del relativo strumento di ratifica. Tale circostanza è dipesa dalle remore dovute al fatto che unico Stato ratificante è sinora la Turchia ed inoltre alla considerazione che le situazioni disciplinate dall'Accordo ricorrono con limitata frequenza e che le stesse possono trovare, il più delle volte, soluzione attraverso l'intervento e la collaborazione tra le forze di polizia degli Stati interessati. Non essendo tuttavia da disconoscere la validità delle norme stabilite dalla Convenzione nel quadro più generale della protezione dei minori in sede internazionale — accanto a quelle della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 ed a quelle della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 — ed in previsione quindi del deposito dello strumento di ratifica (adempimento che oltretutto è doverosamente conseguenziale alla già emanata legge di ratifica ed esecuzione) si propongono, con l'unito disegno di legge, le disposizioni che tuttavia sono necessarie per rendere operante la Convenzione stessa nel nostro ordinamento.

A questo fine l'allegato disegno di legge stabilisce, all'articolo 3, commi terzo e quarto, ed all'articolo 4, commi primo, secondo e quinto, la competenza del tribunale per i minorenni a decidere in ordine alle richieste di rimpatrio di minori ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 4, 8, 9 e 14 della Convenzione innanzi illustrati. L'indicazione del tribunale per i minorenni è stata fatta in armonia alla scelta di quello stesso ufficio giudiziario per gli adempimenti previsti dalla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, tenuto conto delle sue specifiche attribuzioni.

Il provvedimento indica all'articolo 7 il Ministero di grazia e giustizia quale autorità centrale competente a provvedere agli adempimenti enunciati negli articoli 3 ed 11 della Convenzione.

Si ritiene opportuna la formulazione, al momento del deposito dello strumento di ratifica, della riserva consentita dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione per prevedere che le richieste di rimpatrio avanzate dalle autorità straniere, ed i relativi allegati, siano accompagnate dalla traduzione in una delle lingue del Consiglio d'Europa.

4. Il 20 maggio 1980 è stata aperta alla firma a Lussemburgo — in occasione della 12^a Conferenza dei Ministri europei della giustizia — la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento. Il documento internazionale in questione è stato firmato in quello stesso giorno, oltre che dall'Italia, da Austria, Belgio, Cipro, Francia, Repubblica Federale di Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito. Alla data odierna sono intervenute le ratifiche di Austria, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Svizzera e Spagna; la Convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 1983.

L'elaborazione della Convenzione è stata determinata dal fatto che la Convenzione de L'Aja concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961 non contiene alcuna disposizione che assicuri l'esecuzione dei provvedimenti stranieri in materia di delibazione dei provvedimenti di affidamento. Nè al riguardo può farsi ricorso alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto la sua applicazione è esclusa per il campo del diritto di famiglia e delle persone in generale.

Direttiva fondamentale della Convenzione di Lussemburgo è appunto quella di stabilire il principio, espresso nell'articolo 7, che le decisioni relative all'affidamento di minori, rese in uno Stato contraente, devono essere riconosciute dagli altri Stati contraenti ed ivi messe in esecuzione quando siano esecutive nello Stato che le ha adottate. Ai sensi dell'articolo 1, è minore la persona che, prescindendo dalla sua cittadinanza, non abbia rag-

giunto i 16 anni, sempre che non abbia il diritto di fissare essa la propria residenza secondo la legge dello Stato di residenza abituale, o di cittadinanza, ovvero la legge interna dello Stato richiesto.

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano in modo specifico i vari casi di minori che vengono a trovarsi in uno Stato diverso da quello di origine, a seguito di espatrio indebito rispetto ad un provvedimento di affidamento già divenuto esecutivo nel Paese d'origine, ovvero anche a seguito di trasferimento inizialmente non indebito (come è nel caso in cui vi sia stato semplicemente abuso dell'esercizio del diritto di visita), e dettano la normativa cui devono attenersi le autorità interne alle quali è demandato il compito di dare riconoscimento ed esecuzione al provvedimento straniero.

L'articolo 8 prevede le ipotesi per le quali l'autorità centrale dello Stato richiesto deve procedere alla immediata restituzione del minore agli affidatari, indicati dall'autorità dello Stato d'origine, senza che, ove sia necessario l'intervento di un organo giudiziario, possa essere invocato alcuno dei casi di rifiuto previsti dalla Convenzione. Le ipotesi considerate dall'articolo 8 ricorrono:

a) quando al momento della presentazione, nel Paese di origine, della domanda di affidamento del minore, ovvero alla data dello spostamento indebito del minore, se attuato anteriormente, sia il minore che i suoi genitori avevano la sola cittadinanza di detto Stato ed ivi il minore aveva pure la sua residenza abituale, ed altresì la domanda di restituzione del minore viene proposta all'autorità centrale dello Stato richiesto entro il termine di sei mesi a far tempo dall'avvenuto indebito spostamento del minore verso l'estero;

b) allorchè, salva la condizione di avanzare la richiesta alla autorità centrale nel menzionato termine di sei mesi, la mancata restituzione del minore si concretizza nella violazione degli obblighi inerenti al cosiddetto diritto di visita spettante nei confronti del minore ad una persona, la quale, avendo ricevuto in consegna dall'affidatario un minore per un determinato periodo di tempo, lo con-

duce all'estero non facendolo più rientrare in patria alla scadenza del periodo fissato.

In siffatte ipotesi, come accennato, l'autorità centrale del Paese richiesto deve corrispondere all'istanza di restituzione dell'avente diritto con la massima rapidità ed altresì, qualora sia comunque necessario l'intervento di un'autorità giudiziaria che statuisca sul riconoscimento e l'esecuzione, quest'ultima non può addurre nessuno dei motivi di rifiuto alla richiesta previsti dalla Convenzione.

L'articolo 9 si applica ai casi di trasferimento indebito di minori diversi da quelli specificatamente ipotizzati nell'articolo 8, purchè in ogni modo la domanda di restituzione del minore sia presentata nel termine di sei mesi dal trasferimento indebito. In dette fattispecie sono ammessi tre possibili motivi di rifiuto da parte dell'autorità dello Stato che deve decidere sul riconoscimento e l'esecuzione della decisione straniera: *a)* mancata notificazione, ovvero mancata notificazione regolare, dell'atto introduttivo della richiesta di affidamento nel Paese d'origine, nel caso di contumacia del convenuto; *b)* provvedimento di affidamento pronunciato nel Paese d'origine in assenza del convenuto, allorchè la competenza dell'autorità che l'ha pronunciato non è fondata in base alla residenza abituale comune dei genitori, ovvero alla residenza abituale del minore; *c)* incompatibilità tra il provvedimento di affidamento adottato nel Paese d'origine ed altro emanato nel Paese richiesto, concernente il medesimo minore, e divenuto esecutivo prima del trasferimento indebito del minore.

Per le ipotesi di cui all'articolo 8, al pari di quelle dell'articolo 9, è escluso comunque ogni riesame nel merito delle decisioni straniere.

Come è anche chiarito nel rapporto esplicativo della Convenzione, l'articolo 10 si applica ai casi in cui non vi è stato espatrio indebito del minore, ovvero la domanda di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento è stata proposta dopo sei mesi dall'ingresso del minore nel territorio dello Stato richiesto. Al riguardo sono ammessi i motivi di rifiuto indicati nel precedente articolo 9 ed inoltre i seguenti: *a)* incompatibilità del

provvedimento di affidamento con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto in materia di famiglia e minorile. Si tratta, chiaramente, di limiti di incompatibilità più ristretti rispetto all'ordinaria nozione di ordine pubblico interno, ovvero di ordine pubblico internazionale; *b)* sopravvenuto mutamento di circostanze — con esclusione peraltro del fatto che a seguito dell'indebito spostamento il luogo di residenza del minore è mutato — secondo le quali il provvedimento originario non è più conforme all'interesse del minore; *c)* particolare situazione giuridica del minore al momento dell'introduzione della richiesta nello Stato di origine, se cioè: *i)* il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto, ovvero la propria residenza abituale in questo Stato, mentre nessuno di questi momenti di collegamento ricorreva rispetto allo Stato di origine; *ii)* il minore era nel contempo cittadino dello Stato di origine e dello Stato richiesto ed aveva la propria residenza abituale nello Stato richiesto; *d)* incompatibilità della decisione resa, sia nello Stato richiesto, sia in uno Stato terzo, tuttavia esecutiva nello Stato richiesto, a seguito di procedura iniziale prima della introduzione della domanda di riconoscimento o di esecuzione e se il rifiuto è conforme all'interesse del minore.

Nel paragrafo 2 dell'articolo 10 sono poi elencati alcuni motivi che consentono, all'autorità competente, non la reiezione dell'istanza di riconoscimento e di esecuzione, ma la semplice sospensione della relativa procedura: *a)* se la decisione di origine forma oggetto di un ricorso ordinario; *b)* se un procedimento concernente l'affidamento del minore, iniziato prima che la procedura sia stata introdotta nello Stato di origine, è pendente nello Stato richiesto; *c)* se un'altra decisione relativa all'affidamento del minore è oggetto di procedimento di esecuzione o di altra procedura in ordine al riconoscimento di questa decisione.

Pur tenendo conto che il sistema previsto dalla Convenzione sarà tanto più idoneo a produrre gli effetti per i quali è stato predisposto quanto più resterà vicino all'integrità del modello sopra descritto, si ritiene che — anche in considerazione della varietà e dif-

formità dei sistemi giuridici degli Stati membri del Consiglio d'Europa, tutti potenziali Parti della Convenzione — sia necessario, nell'accogliere la Convenzione stessa, salvaguardare taluni fondamentali principi del nostro ordinamento, enunciando le condizioni che devono ricorrere per ammettere a riconoscimento ed esecuzione i provvedimenti stranieri nella materia considerata.

Ciò potrà avvenire facendo uso di alcune riserve, come è consentito dagli articoli 17 e 27 della Convenzione con riferimento alle situazioni di cui agli articoli 8 e 9 e per i motivi enunciati nell'articolo 10.

Più precisamente si ritiene necessario prevedere, sia per i casi dell'articolo 8 che per quelli dell'articolo 9, la formulazione delle riserve di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *d*). Tali riserve — il contenuto delle quali è pienamente corrispondente ai sopraricordati casi di rifiuto ammessi per le ipotesi dell'articolo 10 — consentono di salvaguardare in concreto l'interesse del minore e la loro previsione dà modo, in definitiva, di accogliere la Convenzione appunto in funzione di questo fondamentale obiettivo.

Si ritiene opportuno avvalersi anche della facoltà di riserva per i motivi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, in quanto è così possibile tenere conto della eventualità che il provvedimento straniero da riconoscere ed eseguire non sia ancora definitivo (articolo 10, paragrafo 2 *a*), nonché avere riguardo alle ipotesi di contemporanea litispendenza di procedure aventi lo stesso oggetto (articolo 10, paragrafo 2 *b*) e *c*)). L'esercizio delle accennate riserve comporta, come già si è detto, che, ricorrendone i presupposti, la procedura di riconoscimento e di esecuzione della decisione straniera possa essere sospesa.

Le riserve innanzi menzionate sono state, da parte italiana, genericamente indicate al momento della firma della Convenzione, e dovranno essere formulate all'atto del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione, in conformità di quanto prevede l'articolo 27.

Non appare invece opportuno il ricorso alla riserva per il motivo previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *c*), ritenendosi che, nell'interesse del minore, sia preferibile dare seguito alla decisione straniera e pervenire

quindi alla definizione della situazione giuridica considerata, piuttosto che tenere conto di criteri di collegamento, peraltro non decisivi, indicati nelle citate disposizioni.

Nè pare opportuno avvalersi della facoltà di formulare le ulteriori riserve ammesse dall'articolo 27 della Convenzione: quella in ordine all'articolo 6, paragrafo 3, e quella in ordine all'articolo 18, che è riferita alle disposizioni dell'articolo 12.

Invero la prima delle citate riserve consentirebbe di sottrarsi all'obbligo (previsto dalla lettera *b*) del paragrafo 1 dello stesso articolo 6) di ricevere le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese o accompagnate da una traduzione in una di queste lingue, con conseguente dovere per gli Stati richiedenti di redigere le comunicazioni stesse in lingua italiana o accompagnate da una traduzione nella lingua italiana. Ma, a fronte del vantaggio che deriverebbe alle nostre autorità dall'uso della riserva, sta il diritto per gli altri Stati di esigere, a loro volta, che le nostre comunicazioni siano formulate nella lingua dello Stato richiesto o accompagnate da una traduzione in quest'ultima lingua.

Quanto alle disposizioni enunciate dall'articolo 12 si osserva che avvalersi al riguardo delle facoltà di riserva costituirebbe una limitazione del campo di applicazione della Convenzione, che si ritorcerebbe anche in danno dei casi che interessino direttamente cittadini del nostro Paese nei confronti dei quali ricorra una situazione processuale analoga.

Anche in ordine alla presente Convenzione si pone la questione dell'autorità centrale — da designarsi da ogni Stato contraente — alla quale la persona, che abbia ottenuto una decisione relativa alla custodia di un minore e che voglia ottenere in un altro Stato contraente il riconoscimento e l'esecuzione di tale provvedimento, può, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, richiedere assistenza. È previsto che l'autorità centrale svolga tutti gli adempimenti necessari per la concreta attuazione delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa e che, in particolare: eserciti ogni opportuna azione per individuare il luogo ove si trova il minore e per fare adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela dei di lui interessi; realizzi — ove a ciò non

provveda l'interessato direttamente (come pure è possibile in base all'articolo 4) — le iniziative (anche mediante ricorso a legali) per assicurare, ad opera delle autorità interne competenti, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di affidamento del minore assunti dalle autorità straniere; provveda alla consegna del minore al ricorrente, nel caso sia accordata l'esecuzione del provvedimento straniero (articolo 5, paragrafo 1).

La Convenzione stabilisce che questa vasta serie di funzioni e di iniziative — compreso lo svolgimento della procedura giudiziaria per il riconoscimento e l'esecuzione, anche per ciò che attiene all'assistenza legale — sia svolta senza spese per il ricorrente, unico onere ripetibile a carico di questi essendo le spese di rimpatrio del minore (articolo 5, paragrafi 2 e 3).

Come per le Convenzioni de L'Aja del 5 ottobre 1961 e del 28 maggio 1970, si ritiene di attribuire le funzioni di autorità centrale al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, il quale per l'introduzione e lo svolgimento della più volte ricordata procedura di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Come già accennato, è direttiva fondamentale della Convenzione che i provvedimenti pronunciati nella materia *de qua* in uno Stato contraente devono essere riconosciuti dagli altri Stati contraenti e posti in esecuzione quando siano esecutivi nello Stato di origine. Al riguardo diverse norme (articolo 8 e, in particolare, articolo 14) enunciano che le relative procedure (qualora siano necessarie, e tale è il caso del nostro Paese non ritenendosi di dovere innovare al riguardo) devono svolgersi in modo «semplice e rapido» e possibilmente essere introdotte con ricorso (v. sul punto il rapporto esplicativo della Convenzione, pag. 18, n. 65).

In adesione a questi principi l'allegato disegno di legge — analogamente a quanto stabilito per la dichiarazione di efficacia delle decisioni straniere di cui alle Convenzioni de L'Aja del 5 ottobre 1961 e del 28 maggio 1970 — prevede all'articolo 3 che la domanda per il riconoscimento e l'esecuzione è formulata dall'interessato ovvero dal Ministero

di grazia e giustizia, quale autorità centrale, mediante ricorso al tribunale per i minorenni del luogo ove il provvedimento straniero deve avere attuazione e che il tribunale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso le quali si trova il minore. La stessa norma prevede che avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.

La descritta procedura — strutturata in conformità di quella prevista dall'articolo 336 del codice civile, per i procedimenti in materia di esercizio della potestà dei genitori, e dall'articolo 32, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la dichiarazione di efficacia nello Stato dei provvedimenti di adozione e di affidamento emessi da autorità straniere — consente una più sollecita valutazione delle concrete fattispecie in questione pur tenendo conto dell'esigenza di acquisire le controdeduzioni della persona che, in violazione del provvedimento straniero, ha presso di sé il minore. Nel contempo, mediante la verifica delle condizioni indicate nella Convenzione, rese più vigorose dalle riserve indicate, è in gran parte garantito il rispetto dei principi essenziali del nostro ordinamento giuridico in materia di deliberazione di provvedimenti stranieri.

L'articolo 4, comma quarto, del disegno di legge prevede la competenza del tribunale per i minorenni anche per stabilire le modalità del diritto di visita ex articolo 11, paragrafi 2 e 3 della Convenzione.

L'articolo 8 del disegno di legge stabilisce che gli atti giudiziari compiuti in attuazione della emananda legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra spesa e diritto; l'articolo 9 provvede infine in ordine alla copertura dell'onere di spesa derivante dall'attuazione della legge stessa, onere che, per l'anno in corso e per i successivi, si aggirerà in circa lire 50.000.000.

5. La Convenzione di Lussemburgo è stata firmata da Belgio, Cipro, Repubblica federale tedesca, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi e Regno Unito ed è stata ratificata da Austria, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Svizzera. Essa è entrata in vigore il 1° settembre 1983.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980.

Art. 2

Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

Art. 3

Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, nonché delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11, paragrafo 1, e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

Il tribunale per i minorenni decide con decreto, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero, ovvero, nelle ipotesi di cui agli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, anche su ricorso del Ministero di grazia e giustizia quale autorità centrale. Contro il decreto del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.

Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale dei minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione è adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.

I provvedimenti e le decisioni delle autorità straniere di cui ai commi precedenti sono riconosciuti e dichiarati esecutivi quando ricorrano le condizioni previste dalle Convenzioni in forza delle quali sono stati adottati e tenendo conto delle riserve formulate dall'Italia in ordine alle Convenzioni stesse.

Art. 4

Le richieste di rimpatrio nello Stato di minori, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendone l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.

Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

Nei casi di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, il tribunale decide secondo le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, in quanto applicabili. Contro il decreto del tribunale è ammesso il ricorso per Cassazione.

Il tribunale per i minorenni del luogo ove i provvedimenti devono avere attuazione è competente ad adottare i provvedimenti sul diritto di visita ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980.

Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 e dall'articolo 5, paragrafo 1 *b*), della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980.

Art. 5

L'attuazione in Italia, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

Art. 6

Per residenza abituale, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, si intende il luogo in cui il minore ha la dimora abituale ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

Art. 7

Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio della giustizia minorile, quale autorità centrale dello Stato, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 11, secondo comma, della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dagli articoli 3 e 11 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 e dagli articoli 3, 4,

5, 7 e 11, paragrafo 3, della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980. Il Ministero di grazia e giustizia si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 8

Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.

Art. 9

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 50.000.000 annue, si provvede mediante imputazione sul capitolo di spesa n. 1589 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia dell'anno 1985 e sul corrispondente capitolo degli anni successivi.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CONVENTION EUROPÉENNE
SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION
DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS
ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l'Europe la prise en considération de l'intérêt de l'enfant est d'une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde ;

Considérant que l'institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde d'un enfant aura pour effet d'assurer une meilleure protection de l'intérêt des enfants ;

Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde ;

Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas ;

Désireux d'introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue ;

Convaincus de l'opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances ;

Désireux d'établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

- a. *enfant* : une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans et qu'elle n'a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l'Etat requis ;
- b. *autorité* : toute autorité judiciaire ou administrative ;
- c. *décision relative à la garde* : toute décision d'une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite ;
- d. *déplacement sans droit* : le déplacement d'un enfant à travers une frontière internationale en violation d'une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat ; est aussi considéré comme déplacement sans droit :
 - i. le non-retour d'un enfant à travers une frontière internationale, à l'issue de la période d'exercice d'un droit de visite relatif à cet enfant ou à l'issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s'exerce la garde ;
 - ii. un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l'article 12.

TITRE I

Autorités centrales

Article 2

1. Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
2. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
3. Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

1. Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.
2. En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants :
 - a. assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours ;
 - b. se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution ;
 - c. se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de la Convention et s'emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application.

Article 4

1. Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d'un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l'exécution de cette décision peut s'adresser, à cette fin, par requête, à l'autorité centrale de tout Etat contractant.
2. La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 13.
3. L'autorité centrale saisie, si elle est autre que l'autorité centrale de l'Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai.
4. L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies.
5. L'autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.

Article 5

1. L'autorité centrale de l'Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu'elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour :
 - a. retrouver le lieu où se trouve l'enfant ;
 - b. éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l'enfant ou du demandeur ne soient lésés ;

- c. assurer la reconnaissance ou l'exécution de la décision ;
 - d. assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est accordée ;
 - e. informer l'autorité requérante des mesures prises et des suites données.
2. Lorsque l'autorité centrale de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant se trouve dans le territoire d'un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l'autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai.
3. A l'exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par l'autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c'est le cas, les frais entraînés par la participation d'un avocat.
4. Si la reconnaissance ou l'exécution est refusée et si l'autorité centrale de l'Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d'introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en œuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.

Article 6

1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du paragraphe 3 du présent article :
- a. les communications adressées à l'autorité centrale de l'Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d'une traduction dans cette langue ;
 - b. l'autorité centrale de l'Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
2. Les communications émanant de l'autorité centrale de l'Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais.
3. Tout Etat contractant peut exclure l'application en tout ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du présent article. Lorsqu'un Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contractant peut également l'appliquer à l'égard de cet Etat.

TITRE II

Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des enfants

Article 7

Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat d'origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant.

Article 8

1. En cas de déplacement sans droit, l'autorité centrale de l'Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l'enfant :
- a. lorsqu'au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l'enfant ainsi

que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l'enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et

b. qu'une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.

2. Si, conformément à la loi de l'Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article sans l'intervention d'une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente Convention ne s'appliquera dans la procédure judiciaire.

3. Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l'enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu'à l'expiration de la période convenue l'enfant, ayant été emmené à l'étranger, n'a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux paragraphes 1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l'autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n'a pas la garde de l'enfant.

Article 9

1. Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l'article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que :

a. si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre ; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution lorsque la signification ou la notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l'endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l'instance dans l'Etat d'origine ;

b. si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l'autorité qui l'a rendue n'est pas fondée :

- i. sur la résidence habituelle du défendeur, ou
- ii. sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l'enfant pour autant que l'un d'eux y réside encore habituellement, ou
- iii. sur la résidence habituelle de l'enfant ;

c. si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l'Etat requis avant le déplacement de l'enfant, à moins que l'enfant n'ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat requérant dans l'année précédant son déplacement.

2. Si aucune autorité centrale n'a été saisie, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l'exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.

3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'un examen au fond.

Article 10

1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l'exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l'article 9, mais en outre pour l'un des motifs suivants :

a. s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis ;

b. s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement

sans droit, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus conformes à l'intérêt de l'enfant ;

c. si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat d'origine :

i. l'enfant avait la nationalité de l'Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'Etat d'origine ;

ii. l'enfant avait à la fois la nationalité de l'Etat d'origine et de l'Etat requis et sa résidence habituelle dans l'Etat requis ;

d. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l'Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans l'Etat requis, à la suite d'une procédure engagée avant l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant.

2. Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l'un des motifs suivants :

a. si la décision d'origine fait l'objet d'un recours ordinaire ;

b. si une procédure concernant la garde de l'enfant, engagée avant que la procédure dans l'Etat d'origine n'ait été introduite, est pendante dans l'Etat requis ;

c. si une autre décision relative à la garde de l'enfant fait l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.

Article 11

1. Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde.

2. Toutefois, l'autorité compétente de l'Etat requis peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l'exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.

3. Lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision relative à la garde est refusée, l'autorité centrale de l'Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.

Article 12

Lorsqu'à la date à laquelle l'enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n'existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée.

TITRE III

Procédure

Article 13

1. La demande tendant à la reconnaissance ou l'exécution dans un autre Etat contractant d'une décision relative à la garde doit être accompagnée :

a. d'un document habilitant l'autorité centrale de l'Etat requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant ;

- b.* d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
 - c.* lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur ;
 - d.* le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire ;
 - e.* si possible, d'un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l'enfant dans l'Etat requis ;
 - f.* de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l'enfant.
2. Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d'une traduction selon les règles établies à l'article 6.

Article 14

Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande *d'exequatur* puisse être introduite sur simple requête.

Article 15

1. Avant de statuer sur l'application du paragraphe 1.*b* de l'article 10, l'autorité relevant de l'Etat requis :
- a.* doit prendre connaissance du point de vue de l'enfant, à moins qu'il n'y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l'âge et à la capacité de discernement de celui-ci ; et
 - b.* peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.
2. Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l'Etat dans lequel elles ont été effectuées.
3. Les demandes d'enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l'autorité concernée par l'intermédiaire des autorités centrales.

Article 16

Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

TITRE IV

Réserves

Article 17

1. Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l'article 10 qui seront indiqués dans la réserve.
2. La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contractant pour l'un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve.

Article 18

Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est pas lié par les dispositions de l'article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux décisions visées à l'article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve.

TITRE V*Autres instruments***Article 19**

La présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ou le droit non conventionnel de l'Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision.

Article 20

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu'un Etat contractant peut avoir à l'égard d'un Etat non contractant en vertu d'un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention.

2. Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d'exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d'appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.

TITRE VI*Clauses finales***Article 21**

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 22

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 21.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 23

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 24

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 25

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d'exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d'entre elles.

2. Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26

1. Au regard d'un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale :

a. la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d'une personne doit être entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits ;

b. la référence à l'Etat d'origine ou à l'Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.

2. Le paragraphe 1.a du présent article s'applique également *mutatis mutandis* aux Etats qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d'application personnelle.

Article 27

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant au paragraphe 3 de l'article 6, à l'article 17 et à l'article 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu de paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 28

A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d'étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l'objet d'un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

Article 29

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 30

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

- a. toute signature ;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25 ;
- d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire

qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE
DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI
RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Riconoscendo che negli Stati membri del Consiglio d'Europa la considerazione dell'interesse del minore è di importanza decisiva in materia di provvedimenti concernenti il suo affidamento;

Considerando che l'istituzione di misure destinate a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti riguardanti l'affidamento di un minore avrà l'effetto di assicurare la migliore protezione dell'interesse dei minori;

Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il diritto di visita dei genitori è il normale corollario del diritto di custodia;

Constatando il numero crescente di casi in cui dei minori sono stati trasferiti indebitamente oltre una frontiera internazionale e avendo riguardo alle difficoltà incontrate per risolvere adeguatamente i problemi sollevati da questi casi;

Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano di ristabilire l'affidamento dei minori ove questo sia stato arbitrariamente interrotto;

Convinti dell'opportunità di adottare, a tale scopo, delle misure adatte alle varie necessità e alle diverse circostanze;

Desiderosi di stabilire delle relazioni di cooperazione giudiziaria tra le rispettive autorità,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

a) minore: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l'età di 16 anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato richiesto;

b) autorità: ogni autorità giudiziaria od amministrativa;

c) provvedimento relativo all'affidamento: ogni provvedimento di una autorità che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonchè in ordine al diritto di visita;

d) spostamento indebito: il trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il suo affidamento emessa in uno Stato contraente ed esecutiva in tale Stato; si considera egualmente spostamento indebito:

i) il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno temporaneo in un territorio diverso da quello in cui è esercitato l'affidamento;

i) uno spostamento dichiarato successivamente illecito ai sensi dell'articolo 12.

TITOLO I.

Autorità centrali

Art. 2.

1. Ciascuno Stato contraente designerà una autorità centrale che eserciterà le funzioni previste nella presente Convenzione.

2. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore parecchi ordinamenti hanno la facoltà di designare le diverse autorità centrali di cui stabiliscono le competenze.

3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente articolo deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 3.

1 Le autorità centrali degli Stati contraenti devono cooperare tra loro e promuovere un concerto tra le autorità competenti e i loro rispettivi paesi. Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria.

2. Al fine di facilitare l'attuazione della presente Convenzione, le autorità centrali degli Stati contraenti:

a) assicurano la trasmissione delle domande d'informazione provenienti dalle autorità competenti e riguardanti dei punti di diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso;

b) si comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni concernenti la loro legislazione in materia di affidamento dei minori e relativa evoluzione;

c) si tengono reciprocamente informate circa le difficoltà che possono nascere in occasione dell'applicazione della Convenzione e si adoperano, nella massima misura possibile, per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla sua applicazione.

Art. 4.

1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato contraente un provvedimento relativo all'affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro

Stato contraente il riconoscimento o l'esecuzione di tale provvedimento può rivolgersi, a tale scopo, mediante ricorso, all'autorità centrale di ogni Stato contraente.

2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui all'articolo 13.

3. L'autorità centrale adita, nel caso in cui sia diversa dall'autorità centrale dello Stato richiesto, trasmette i documenti a questa ultima direttamente e senza indugio.

4. L'autorità centrale adita può rifiutare il suo intervento quando è manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla presente Convenzione.

5. L'autorità centrale adita informa senza indugio il ricorrente dell'esito della sua domanda.

Art. 5.

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera perchè venga adottata nel più breve termine ogni disposizione che esso ritiene idonea, rivolgendosi, se del caso, alle autorità competenti, per:

- a) rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
- b) evitare, in particolare adottando le misure provvisorie necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano lesi;
- c) assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento;
- d) assicurare la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del provvedimento è accordata;
- e) informare l'autorità richiedente sulle misure adottate.

2. Quando l'autorità centrale dello Stato richiesto ha delle ragioni per credere che il minore si trova nel territorio di un altro Stato contraente, trasmette i documenti all'autorità centrale di questo Stato, direttamente e senza indugio.

3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato contraente si impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi misura adottata per conto di quest'ultimo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità centrale di detto Stato, comprese le spese processuali e, ove del caso, le spese occasionate dalla partecipazione di un avvocato.

4. Se il riconoscimento o l'esecuzione è rifiutato e se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla domanda del ricorrente di promuovere in tale Stato una azione nel merito, detta autorità fa il possibile per assicurare la rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni non meno favorevoli di quelle di cui può beneficiare una persona che risiede e che possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, può in particolare rivolgersi alle sue autorità competenti.

Art. 6.

1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autorità centrali interessate e salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:

a) le comunicazioni indirizzate all'autorità centrale dello Stato richiesto sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato o accompagnate da una traduzione in tale lingua;

b) l'autorità centrale dello Stato richiesto deve tuttavia accettare le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese ovvero accompagnate da una traduzione in una di queste lingue.

2. Le comunicazioni che promanano dall'autorità centrale dello Stato richiesto, compresi i risultati delle indagini effettuate, possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato ovvero in francese o inglese.

3. Ogni Stato contraente può escludere l'applicazione in tutto o in parte delle disposizioni del paragrafo 1. b) del presente articolo. Qualora uno Stato contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni altro Stato contraente può ugualmente applicarla nei confronti di tale Stato.

TITOLO II

*Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti e ripristino
dell'affidamento dei minori*

Art. 7.

I provvedimenti relativi all'affidamento pronunciati in uno Stato contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato d'origine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato contraente.

Art. 8.

1. In caso di trasferimento illegittimo, l'autorità centrale dello Stato richiesto farà procedere immediatamente alla restituzione del minore:

a) quando all'atto dell'introduzione dell'istanza nello Stato in cui il provvedimento è stato pronunciato o alla data del trasferimento illegittimo, se questo ha avuto luogo precedentemente, il minore e i suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di questo Stato e il minore aveva la residenza abituale sul territorio di tale Stato e

b) se la domanda di restituzione è stata proposta ad una autorità centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del trasferimento illegittimo.

2. Se, in conformità alla legge dello Stato richiesto, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono essere soddisfatte senza l'intervento di un'autorità giudiziaria, nessuno fra i motivi di rifiuto previsti nella presente Convenzione si applicherà al procedimento giudiziario.

3. Se tra la persona che ha in affidamento il minore e un'altra persona è intervenuto un accordo, omologato da un'autorità competente, per concedere alla seconda un diritto di visita e se allo scadere del periodo convenuto il minore, dopo essere stato portato all'estero, non è stato restituito alla persona che lo aveva in affidamento, si procede al ripristino del diritto di affidamento in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo stesso dicasi in caso di provvedimento dell'autorità competente che accorda questo stesso diritto a una persona che non ha l'affidamento del minore.

Art. 9.

1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti all'articolo 8 e se si è fatto ricorso ad una autorità centrale entro il termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il riconoscimento e l'esecuzione non possono essere rifiutati se non quando:

a) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e l'atto introduttivo del giudizio o altro atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto in forma regolare ed in tempo utile affinché possa difendersi; tuttavia, tale mancata notifica o comunicazione non può costituire motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando la notifica o la comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che il convenuto ha tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona che ha promosso il procedimento nello Stato d'origine;

b) si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e la competenza dell'autorità che l'ha pronunciato non si basa:

i) sulla residenza del convenuto, ovvero

ii) sull'ultima residenza abituale comune dei genitori del minore purchè uno di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero

iii) sulla residenza abituale del minore;

c) il provvedimento è incompatibile con quello relativo all'affidamento divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del trasferimento del minore, a meno che quest'ultimo non abbia avuto la sua residenza abituale sul territorio dello Stato richiedente nell'anno che precede il suo trasferimento.

2. Se non è stato fatto ricorso ad alcuna autorità centrale, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente applicabili quando il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento illegittimo.

3. In nessun caso il provvedimento può essere oggetto di esame nel merito.

Art. 10.

1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rifiutati non soltanto per i motivi previsti dall'articolo 9, ma anche per uno dei motivi seguenti:

a) se si è constatato che gli effetti del provvedimento sono manifestamente incompatibili con i principi fondamentali del diritto che regola la famiglia ed i minori nello Stato richiesto;

b) se si è constatato che a seguito del mutamento di circostanze, compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di residenza del minore a seguito di trasferimento illegittimo, gli effetti del provvedimento originario risultano palesemente non più conformi all'interesse del minore;

c) se, al momento dell'introduzione dell'istanza nello Stato d'origine:

i) il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua residenza abituale in questo Stato, mentre con lo Stato d'origine non esisteva alcuno di tali rapporti di collegamento;

ii) il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato d'origine e quella dello Stato richiesto, nonché la residenza abituale nello Stato richiesto;

d) se il provvedimento è incompatibile con un provvedimento emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o d'esecuzione, e se il rifiuto è conforme all'interesse del minore.

2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento quanto quello d'esecuzione possono essere sospesi per uno dei seguenti motivi:

a) se il provvedimento originario è oggetto di un ricorso ordinario;

b) se nello Stato richiesto è pendente un procedimento riguardante l'affidamento del minore, promosso prima che il procedimento nello Stato di origine sia stato iniziato;

c) se un altro provvedimento relativo all'affidamento del minore è oggetto di un procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento relativo al riconoscimento del provvedimento stesso.

Art. 11.

1. I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei provvedimenti relativi all'affidamento vertenti sul diritto di visita sono riconosciuti e posti ad esecuzione alle stesse condizioni previste per gli altri provvedimenti relativi all'affidamento.

2. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato richiesto può fissare le modalità dell'attuazione e dell'esercizio del diritto di visita tenuto conto in particolare degli impegni assunti dalle parti al riguardo.

3. Quando non si è provveduto sul diritto di visita ovvero quando il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento relativo all'affidamento viene rifiutato, l'autorità centrale dello Stato richiesto può rivolgersi alle proprie autorità competenti a decidere sul diritto di visita, a richiesta della persona che invoca tale diritto.

Art. 12.

Qualora alla data in cui il minore è trasferito oltre una frontiera internazionale non esista un provvedimento esecutivo in ordine al suo affidamento, pronunciato in uno Stato contraente, le disposizioni della presente Convenzione si applicano ad ogni successivo provvedimento riguardante l'affidamento del minore che riconosca l'illiceità del trasferimento ed emesso in uno Stato contraente a richiesta di ogni persona interessata.

TITOLO III

Procedura

Art. 13.

1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato contraente di un provvedimento relativo all'affidamento deve essere accompagnata:

a) da un documento che abilita l'autorità centrale dello Stato richiesto ad agire a nome del richiedente ovvero a designare a tal fine un altro rappresentante;

b) da una copia del provvedimento munita dei requisiti necessari per la sua autenticità;

c) quando si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale, da qualsiasi documento idoneo a comprovare che l'atto introduttivo del procedimento od un atto equivalente è stato regolarmente notificato o comunicato al convenuto;

d) se del caso, da ogni documento idoneo a comprovare che, in base alla legge dello Stato di origine, il provvedimento è esecutivo;

e) ove possibile, da una esposizione indicante il luogo in cui potrebbe trovarsi il minore nello Stato richiesto;

f) da proposte sulle modalità del ripristino dell'affidamento del minore.

2. I documenti di cui sopra debbono, se del caso, essere accompagnati da una traduzione secondo le norme di cui all'articolo 6.

Art. 14.

Ogni Stato contraente applica al riconoscimento ed all'esecuzione di un provvedimento relativo all'affidamento una procedura semplice e rapi-

da. A tal fine fa in modo che la domanda di «exequatur» possa essere proposta su semplice ricorso.

Art. 15.

1. Prima di decidere sull'applicazione del paragrafo 1. b) dell'articolo 10, l'autorità che dipende dallo Stato richiesto:

a) deve rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare, all'età ed alla capacità di discernimento di quest'ultimo; e

b) può chiedere che vengano effettuate delle opportune indagini.

2. Le spese delle indagini effettuate in uno Stato contraente sono a carico dello Stato in cui le stesse sono effettuate.

3. Le richieste di indagini ed i loro risultati possono essere indirizzati all'autorità interessata attraverso le autorità centrali.

Art. 16.

Ai fini della presente Convenzione, nessuna legalizzazione o formalità analoga può essere richiesta.

TITOLO IV

Riserve

Art. 17.

1. Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in uno soltanto di detti articoli, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento potranno essere rifiutati per i motivi, tra quelli previsti dall'articolo 10, che saranno indicati nella riserva.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto la riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere rifiutati in ogni altro Stato contraente per uno dei motivi aggiuntivi indicati in detta riserva.

Art. 18.

Ogni Stato contraente può formulare la riserva in base alla quale non è vincolato alle disposizioni dell'articolo 12. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai provvedimenti di cui all'articolo 12 che sono stati pronunciati in uno Stato contraente che ha fatto tale riserva.

TITOLO V

Altri strumenti

Art. 19.

La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento.

Art. 20.

1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato contraente può avere nei confronti di uno Stato non contraente in virtù di uno strumento internazionale avente per oggetto materie regolate dalla presente Convenzione.

2. Quando due o più Stati contraenti hanno posto in essere, od intendono farlo, una legislazione uniforme nel campo dell'affidamento dei minori od un sistema particolare di riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti in questo campo, essi avranno la facoltà di applicare tra loro tale legislazione o tale sistema in luogo della presente Convenzione o di parte di essa. Per avvalersi di questa disposizione detti Stati dovranno notificare la loro decisione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni modifica o revoca di detta decisione deve anch'essa essere notificata.

TITOLO VI

Clausole finali

Art. 21.

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 22.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione od approvazione.

Art. 23.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d) dello Statuto ed alla unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di partecipare al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 24.

1. Ogni Stato può, all'atto della firma od al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualunque altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 25.

1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento dei minori e di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente

Convenzione si applicherà a tutte queste unità territoriali, ovvero ad una o più di esse.

2. In ogni altro momento successivo potrà, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altra unità territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale unità territoriale il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni unità territoriale designata in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 26.

1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei minori, abbia due o più ordinamenti giuridici di applicazione territoriale:

a) il riferimento alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di una persona deve essere inteso come riferimento all'ordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale Stato, ovvero, in mancanza di tali norme, all'ordinamento con il quale la persona interessata abbia più stretti rapporti;

b) il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto deve essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento all'unità territoriale in cui il provvedimento è stato pronunciato o all'unità territoriale in cui è stato chiesto il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento od il ripristino dell'affidamento.

2. Il paragrafo 1.a) del presente articolo si applica anche, *mutatis mutandis*, agli Stati i quali, in materia di affidamento dei minori, abbiano due o più ordinamenti giuridici di applicazione personale.

Art. 27.

1. Ogni Stato può, al momento della firma od al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve che figurano al paragrafo 3 dell'articolo 6, all'articolo 17 ed all'articolo 18 della presente Convenzione. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto od in parte indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 28.

Al termine del terzo anno successivo alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo a tale data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, inviterà i rappresentanti delle autorità centrali designate dagli Stati contraenti a riunirsi al fine di studiare e facilitare il funzionamento della Convenzione. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è parte alla Convenzione potrà farsi rappresentare da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste riunioni saranno oggetto di un rapporto che sarà inviato per conoscenza al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Art. 29.

1. Ogni parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 30.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
- c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 22, 23, 24 e 25;
- d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A LUSSEMBURGO, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.